

INDICE - SOMMARIO

Premessa Pag. v

TAVOLA A COLORI FUORI TESTO

MARIO AMELOTI

L'ETÀ ROMANA

Cap. I - L'EMERSIONE IN ETÀ ROMANO-CLASSICA DI REDATTORI PRIVATI DI DOCUMENTI

Fondamentale carattere orale della negoziazione giuridica ed affiorare dell'esigenza di una documentazione a scopo di prova - Forma materiale, stilizzazione ed efficacia del documento - Gli scrittori dei documenti; loro differenziazione dagli stenografi o *notarii*; loro natura di pratici, che si aiutano con formulari - Un formulario, conservato da un papiro, per la redazione di testamenti librali - La *formula Baetica*, che serve invece per la *fiducia cum creditore* - Sviluppo del notariato in seguito alla *constitutio Antoniniana* e suo affinamento tecnico - I redattori di documenti rappresentano ormai una classe professionale, con una loro denominazione, quella di *tabelliones*, attestata per la prima volta da Ulpiano . » 5

Cap. II - TABELLIONI E DOCUMENTI NELL'ETÀ DEL DOMINATO

Caratteri del dominato, in particolare la tendenza alla burocratizzazione - I *notarii* diventano cancellieri di rango elevato e gli *exceptores*, la nuova denominazione degli stenografi, sono impiegati minori - Anche le chiese hanno i loro *notarii* - La redazione di documenti nell'interesse privato resta ai *tabelliones*, la cui attività è sempre più regolamentata - Rapporti tra *tabelliones* e *curiales* - I *tabelliones* non pervengono tuttavia a funzionari - Il dilagare della documentazione scritta e la sua elevazione, in singoli casi, a requisito formale - I nuovi principi sull'efficacia del documento non sono idonei a favorire il documento strettamente privato - Assoluta garanzia dà il documento pubblico, ma è complicato ottenerlo - Sua attuazione attraverso l'*insinuatio* nei *gesta*: esempi offerti dalla donazione di Odoacre e dai *gesta* ra-

vennati contenenti aperture testamentarie - Il largo spazio lasciato al documento tabellionico, che ha del pubblico e del privato Pag. 19

Cap. III - LA DISCIPLINA GIUSTINIANEA DEL TABELLIONATO

La costituzione C. 4, 21, 17 e la forma del documento tabellionico: in particolare i requisiti della *completio* e *absolutio* - L'*absolutio* è un adempimento notarile o un atto di parte? Le passate teorie e l'opinione che si prospetta, distinguendo tra volere imperiale e prassi orientale e occidentale - La Nov. 44: la prima parte delle sue disposizioni, diretta a reprimere l'assenteismo dei notai e a stabilire i loro doveri - La seconda parte, che impone la stesura del documento su foglio fornito di protocollo - Le successive norme riguardo alla data - La Nov. 73 sull'efficacia del documento e la posizione di favore assicurata a quello tabellionico - La disciplina del tabellionato nell'ulteriore sviluppo del diritto bizantino - Il più antico regolamento notarile, promulgato da Leone il Saggio all'inizio del x secolo per la corporazione dei notai in Costantinopoli » 33

Cap. IV - IL DOCUMENTO TABELLIONICO TRA L'ORIENTE E L'ITALIA

L'unico documento tabellionico di età giustiniana redatto a Costantinopoli - La legittimità a servirsi, per una più articolata ricostruzione, dei papiri egizi e di Nessana - Uno schema del documento tabellionico bizantino: il protocollo, le formule o segni di fede, la data - La consonanza, pur nel diverso contenuto sostanziale, nello stile e nelle clausole d'uso - Le sottoscrizioni della o delle parti e dei testimoni, la *completio* notarile - La figura del notaio Dioscoro - Un accenno ai papiri copti e alla tarda documentazione bizantina - I papiri ravennati: il loro sottofondo politico e sociale - Un'analisi dei documenti tabellionici da essi offerti, distinguendo tra vendite, donazioni e testamenti e tra età pregiustiniana e giustiniana, in relazione alla *pragmatica sanctio* - Linea parallela ed elementi diversificanti rispetto ai documenti bizantini - Solo una suggestione ad approfondire il rapporto tra papiri ravennate e documento medievale veneziano - Un più ampio esame degli atti medievali greci dell'Italia meridionale, che più che ai papiri ravennati direttamente si ricollegano ai documenti bizantini: i loro scrittori, la loro struttura essenziale » 51

NOTE AL CAPITOLO I	» 71
NOTE AL CAPITOLO II	» 76
NOTE AL CAPITOLO III	» 81
NOTE AL CAPITOLO IV	» 85

APPENDICE DI TESTI E DOCUMENTI

1 -	Formulario di <i>testamentum per aes et libram</i>	Pag.	99
2 -	<i>Formula Baetica</i>	»	101
3 -	Donazione di Odoacre	»	103
4 -	<i>Gesta</i> ravennati contenenti aperture testamentarie	»	106
5 -	Nov. 44	»	108
6 -	Nov. 73	»	113
7 -	Regolamento della corporazione dei notai in Costantinopoli	»	121
8 -	Affitto egizio di casa	»	131
9 -	Divorzio consensuale egizio	»	132
10 -	Poesia del notaio Dioscoro	»	136
11 -	Vendita ravennate	»	138
12 -	Donazione ravennate	»	142

TAVOLE FUORI TESTO

I -	Formulario di <i>testamentum per aes et libram</i>
II -	<i>Formula Baetica</i>
III -	Dittico di <i>Rufius Probianus</i>
IV -	Regolamento della corporazione dei notai in Costantinopoli
V -	Protocollo
VI -	Affitto egizio di casa
VII -	Divorzio consensuale egizio
VIII -	Poesia del notaio Dioscoro
IX -	Vendita ravennate
X -	Donazione ravennate

GIORGIO COSTAMAGNA

L'ALTO MEDIOEVO

Cap. I - IL NOTARIATO NEL « REGNUM ITALIAE »

Breve esame critico delle diverse teorie che, di volta in volta, hanno riallacciato la figura del moderno notaio, che esercita una pubblica funzione e rimane, ad un tempo, un libero professionista, al *tabellio* e all'*exceptor* dell'Età Romana o ad un non meglio identificato « scrittore privato » di documenti - Necessità, nelle insoddisfacenti conclusioni, di rifarsi all'esame diretto della documentazione - Nell'Età Longobarda le carte denunciano la presenza di ben ventitré tipi diversi di rogatari in parte civili in parte ecclesiastici. La legislazione, invece, fa riferimento soltanto ad uno « scrivane pubblico », qualifica che tuttavia mai compare nella documentazione. Il termine, che evidentemente vuol ricomprendere tutti gli altri valori semantici, non può non essere stato maturato dalla Età Classica - Lo *scriba publicus* nell'Età Romana - « Ad faciendam fidem auctoritas quaeritur » - *Auctoritas* civile e *auctoritas* ecclesiastica praticamente parificate, ai fini della credibilità, nella coscienza co-

mune dei secoli VII e VIII, come già lo erano state nella concezione etico-giuridica della Romanità - L'Età Franca ed il progressivo tentativo di concentrare il controllo sulla documentazione di diritto privato nelle mani del potere civile - I capitolari - « Ut nullus presbiter cartas scribat » - I notai dei vescovi e degli abati - *Cancellarius* e *notarius* nella legislazione - La condizione di *scriba publicus* per il rogatario richiesta dai giudici, nei placiti, per la validità della *charta* - Discussione su chi fosse il rogatario che si qualificava semplicemente *notarius* - Ipotesi e conclusioni - Il *notarius comitatus* perno dell'organizzazione del notariato nell'Età Franca - Il notaio durante le fortunate vicende e le alterne fortune dei regni di Berengario, Guido e Lamberto - I notai-giudici - Notaio-giudice o giudice-notaio? - L'obsolescenza del *notarius comitatus* nella crisi del sistema feudale - Il potere centrale dopo aver tentato di accentrare il controllo sul notariato si trova nella pratica impossibilità di esercitarlo per la carenza di una reale presenza alla periferia - Nel lacerarsi dei vincoli di carattere personale che legavano il *notarius* al *comes* e nell'affermarsi, pur nel riconoscimento di una nomina sovrana, di una concezione più individualistica e responsabilizzante, permessa da tutto un nuovo contesto sociale e giuridico-culturale, sarebbero da intravedersi i primi germi della professionalità caratteristica del notaio

Pag. 151

Cap. II - IL DOCUMENTO NOTARILE

La pretesa assenza di « senso del passato » nella mentalità medievale - Il credito riconosciuto alla documentazione - Il documento notarile come sistema di formule scritte atto a dar testimonianza di un fatto o di una azione di natura giuridica, redatto in forme tali da aver riconosciute fede pubblica e forza di prova - Necessità di introdurre il concetto di sistema che permette la suddivisione in sottosistemi e la trattazione separata di questi ultimi - La struttura del documento giustiniano attraverso le formule che lo compongono - I principali tipi di documento - La *charta* e la sua derivazione dall'*instrumentum publicae confectum* - I problemi derivanti dall'apparente uniformità della documentazione e la supposta derivazione da formulari e da precetti di scuola - La struttura della *charta* nel secolo X - Confronto tra le formule richieste dal documento giustiniano e quelle che, secondo Rolandino, « publicam et autenticam et fidedignam reddunt scripturam »

» 207

LE FORMULE DELLA CREDIBILITÀ: Possibilità di isolare il sistema della credibilità - La difficile affermazione della credibilità del documento scritto nei confronti del giuramento e del duello - Altri procedimenti diretti ad incrementare la credibilità - I processi apparenti e la *ostensio chartae*

» 222

LA « SUBSCRIPTIO AUCTORIS » E LA « ROBORATIO TESTIUM »: Elementi della sottoscrizione - Significato iniziale del verbo *signare*, del termine *signum*, e successiva evoluzione - *Signum* e *signaculum* - Importanza dell'autografia e *comparatio litterarum* - Le aggiunte alle sottoscrizioni in note tachigrafiche - Il valore del verbo *subscribere* e dei suoi sinonimi nei diversi periodi storici - Osservazioni del paleografo e del diplomatista

Pag. 230

LA « COMPLETIO » DEL ROGATARIO: Natura ed elementi costitutivi della *completio* - Confronto tra la *completio* nell'Età Giustiniana e la *completio* nel secolo X - Elementi caduchi - Elementi superstiti e valorizzati al fine di adeguare il mezzo-documento al suo scopo e di segnalare la qualità del rogatario - La funzione della *completio* - Valore preminente del *signum tabellionis* - Sua evoluzione dal *signum* usato dai magistrati ravennati a quello dei *notarii* del secolo XII, attraverso la mediazione di usi della cancelleria merovingica e lo sfruttamento di scritture tachigrafiche particolari a ben circoscritti ambienti culturali

» 240

LA « TRADITIO CHARTAE »: I compiti della *traditio* ai fini della credibilità e al di là della funzione prettamente giuridica - Evoluzione del valore semantico del termine - *Traditio ad proprium* e *traditio ad scribendum* - Prevalente importanza della prima nel più antico periodo considerato e maggior peso della seconda nei successivi periodi - Dalla *traditio* atta a richiamare l'attenzione sul compimento dell'azione giuridica alla *traditio* capace di valorizzare, come momento saliente della documentazione, l'intervento del rogatario

» 255

I NUOVI CONFINI DELLA CREDIBILITÀ: Dai formalismi della *charta* a forme documentali legate alla credibilità del rogatario - L'evoluzione delle formule della credibilità sincronizzata a quella di tutto il sapere - La ricerca di una documentazione della verità di fatto al di là di quella di diritto

» 263

Cap. III - LA FUNZIONE GIURIDICA DEL DOCUMENTO NOTARILE NELL'ALTO MEDIOEVO

La *charta* fu documento dispositivo o probatorio? - Importanza per la soluzione del problema della considerazione della *traditio chartae* - Esame delle principali teorie - Osservazioni del diplomatista che avverte una eccessiva sistematizzazione del problema da parte del giurista ed una pericolosa trascuratezza riguardo al mutamento del valore semantico della locuzione *traditio chartae* attraverso il tempo - Opportunità di una adeguata considerazione dell'uso delle

notizie dorsali - Problemi posti dalle notizie dorsali in note tachigrafiche - Il valore della <i>charta</i> come prova giudiziale	Pag. 273
NOTE AL CAPITOLO I	» 285
NOTE AL CAPITOLO II	» 291
NOTE AL CAPITOLO III	» 297
APPENDICE DI DOCUMENTI	
1 - Donazione ravennate	» 301
2 - Diploma di Childeberto III	» 304
3 - Diploma di Pipino	» 305
4 - <i>Notitia</i>	» 306
5 - <i>Charta convenientiae</i>	» 308
6 - <i>Charta donationis</i>	» 312
7 - Notizia dorsale in note tachigrafiche	» 314
TAVOLE FUORI TESTO	
I - Sottoscrizioni di magistrati ravennati	
II - Diploma di Childeberto III	
III - Diploma di Pipino	
IV - <i>Notitia</i>	
V - <i>Charta convenientiae</i>	
VI - Sottoscrizioni di testimoni e <i>completio</i> notarile	
VII - Notizia dorsale in note tachigrafiche	
INDICE DELLE FONTI CITATE	» 319
INDICE DEI NOMI DI PERSONA E LUOGO E DELLE COSE NOTEVOLI	» 329